

# Curatori con maggiori poteri

## Accordi di ristrutturazione potenziati, concordati ristretti

DI LUCIANO DE ANGELIS

**M**aggiori poteri ai curatori, previsione di un'apposita disciplina della crisi ed insolvenza nei gruppi, rafforzamento dell'istituto degli accordi di ristrutturazione, concordato preventivo limitato alle situazioni di continuità, semplificazione dell'attuale procedura di esdebitazione. Sono ulteriori linee guida che dovrebbero indirizzare la riforma del diritto fallimentare secondo lo schema di ddl delega approvato mercoledì dal consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

**Curatore fallimentare.** Nella «Liquidazione giudiziale» che, terminologicamente sostituisce «Procedura fallimentare», si prevede un rafforzamento dei poteri del curatore, con la richiesta di un'elevata professionalità ed una spiccata attenzione ad eventuali situazioni di incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure. Riguardo ai poteri dello stesso si vorrebbe introdurre, in

merito alla liquidazione dell'attivo, un nuovo sistema per la vendita dei beni per meglio soddisfare con tecnologie telematiche le ragioni dei creditori (Common). Viene in proposito prevista: a) la creazione di un mercato telematico unificato a livello nazionale, per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali, dotato di massima visibilità e che funge da piattaforma di formazione dei prezzi attraverso meccanismi d'asta differenziati, ampliando la platea dei potenziali acquirenti; b) la possibilità di acquisto di beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli; c) la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti, in vista della loro valorizzazione. La riforma dovrebbe incidere non poco, anche sul codice civile, chiarendo la possibilità (oggi non prevista dalle norme codicistiche ma ritenuta legittima dalla giurisprudenza prevalente) che consenta anche nelle srl l'azione dei creditori sociali, che quindi diverrebbe pacificamente esperibile anche dal curatore

Verrebbe altresì chiarito che il curatore possa esercitare l'azione nei confronti degli amministratori di società di persone.

**Crisi e insolvenza dei gruppi.** Le procedure di crisi nei gruppi rappresentano una novità assoluta nell'ordinamento nazionale finalizzata soprattutto, si legge nella relazione ministeriale, a sostegno delle procedure concordatarie tese a garantire il più possibile la continuità aziendale, rispetto alle procedure meramente liquidatorie. Si tende a favorire una procedura unitaria con unico tribunale competente. Il concetto di gruppo è modellato su quello del codice civile. Sono state ipotizzate disposizioni finalizzate a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per l'insolvenza delle plurime imprese del gruppo con possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.

**Piani di ristrutturazione.** Allo scopo di renderli più utilizzabili si propone l'eliminazione della soglia del 60% dei crediti attualmente prevista dall'art. 182-bis l.f., a condizione che sia garantita la soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alle trattative. Gli effetti dell'accordo (previo controllo in sede di omologazione) dovrebbero essere estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo ovviamente il loro diritto di impugnare l'omologazione – se l'accordo medesimo venga raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (almeno il 75%) del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria.

**Concordato preventivo.** Viene ristretto alle sole ipotesi del concordato in continuità, cioè alle situazioni di crisi o anche di vera e propria insolvenza ritenute reversibili e quindi a proposte che prevedano il superamento della stessa.

La valutazione della fattibilità del piano spetterà al tribunale. Le soluzioni liquidatorie sono invece riservate alle procedure di liquidazione giudiziale.

**Esdebitazione.** La procedura viene esclusa, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da mala fede o frode del debitore e vengono distinte le insolvenze di minor portata da quelle maggiori. Nelle prime si prevede la possibilità di esdebitazione di diritto che dunque non richiede apposita pronuncia del giudice, salvo opposizione dei creditori, mentre nelle maggiori l'interessato dovrà produrre una domanda al giudice. Purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell'accordo anche le persone giuridiche potranno ricorrere all'esdebitazione.